ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Adempimenti antiriciclaggio in pratica

Adeguata verifica: gli obblighi del Commercialista e gli obblighi del Cliente

Relatore: **Giuseppe Mancini**
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

Convegno 15 Novembre 2017 – Milano - Auditorium San Fedele Via Hoepli 3/b Milano

Gli argomenti

Argomenti

- **La Valutazione del Rischio**
- **Adeguata verifica: profilo oggettivo, soggettivo e casi di esonero**
- **Prestazione professionale e operazione**
- **Organi di controllo: destinatari e novità**

Gli organismi si autoregolamentazione tra cui il nostro CNDCEC devono adottare «regole tecniche» per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica: dovranno chiarire ai propri soggetti vigilati come concretamente effettuare l'adeguata verifica, l'analisi del rischio e la conservazione delle informazioni e dei documenti.

Le disposizioni transitorie e finali

Riferimenti normativi

D.Lgs 90/2017	**IV Direttiva Antiriciclaggio (2015/849/UE)**	**entrato in vigore il 04.07.2017**
D.Lgs 231/2007	**III Direttiva Antiriciclaggio (2005/60/CE)**	**entrato in vigore il 29.12.2007**

Il decreto attuativo della IV Direttiva UE è, in via di principio, immediatamente applicabile (4.07.2017) salvo quanto disposto dall'art.9, in tema di disposizioni finali e transitorie.

Le disposizioni transitorie e finali

Fino al 31.3.2018

continuano a trovare applicazione le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia, Consob e Ivass), ai sensi di norme abrogate o sostituite.

Le disposizioni transitorie e finali

Gli organismi si autoregolamentazione (CNDCEC, Consiglio del Notariato, Consiglio Nazionale Forense ecc) devono adottare «regole tecniche» per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica: dovranno chiarire ai propri soggetti vigilati come concretamente effettuare l'adeguata verifica, l'analisi del rischio e la conservazione delle informazioni e dei documenti

Le disposizioni transitorie e finali

Dal 04.07.2017

Sono abrogati gli allegati tecnici a norme contenute nel previgente D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, abrogate o sostituite per effetto del D.Lgs. 90/2017

L’APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

L'approccio basato sul rischio

L'approccio basato sul rischio ha da sempre assunto un'importanza notevole in materia di adempimenti antiriciclaggio e in modo particolare per gli adempimenti connessi con l'obbligo di adeguata verifica della clientela.

Una delle prime autorità ad evidenziarne l'importanza è stata il GAFI/FATF (*Financial Action Task Force*), organismo intergovernativo costituito nel 1989 che si occupa di definire gli standard internazionali e promuovere efficaci misure normative, regolamentari ed operative per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

A testimonianza dell'attenzione che il GAFI/FATF ha manifestato in tema di approccio basato sul rischio vi è la pubblicazione nel 1990 del documento contenente le c.d. 40 Raccomandazioni interamente riviste nel febbraio del 2012 con un profondo aggiornamento che ha portato all'attuale versione.

Con tali nuove raccomandazioni il GAFI/FATF ha voluto invitare gli Stati destinatari ad un innalzamento del livello di allerta chiedendo un miglioramento dell'approccio basato sul rischio.

L'approccio basato sul rischio

Con la IV Direttiva AR (Dir. n.2015/839/CE - in tema di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), emanata il 20.5.2015, si recepiscono le più recenti raccomandazioni del GAFI/FATF in tema di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Aumento dell'importanza dell'approccio basato sul rischio rispetto al passato a tal punto che l'intero sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo viene fatto ruotare attorno al concetto di valutazione del rischio.

L'approccio basato sul rischio

Con riferimento alla valutazione del rischio

il legislatore comunitario ha attribuito a ciascuno Stato membro l'onere di individuare le aree di maggiore o minore rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo, nonché i settori in cui i soggetti obbligati devono applicare misure rafforzate, specificando ove necessario quelle da adottare.

Un passaggio importante della IV direttiva AR in tema di valutazione del rischio è la **conferma della proporzionalità** che deve esserci tra le misure da adottare per la valutazione del rischio e la natura nonché le dimensioni dei destinatari della normativa stessa.

L'approccio basato sul rischio

Tali concetti/principi sono stati trasferiti nella normativa antiriciclaggio nazionale

Art. 15 pone in capo alle Autorità di vigilanza e agli Organismi di autoregolamentazione il compito di stabilire criteri e metodologie di valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati.

Art.16 co.3 «i soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali.

Art. 2 co. 2 Le misure volte alla tutela dell'integrità del sistema economico-finanziario sono proporzionate al rischio ….»

Importante: si delimita il campo di intervento del professionista il quale deve collaborare nell'attività di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo ma proporzionalmente ai rischi, natura e dimensione.

L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO NELL'AMBITO DELL'OBBLIGO DI AEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Adeguata verifica della clientela

E' in tema di adeguata verifica della clientela che l'approccio basato sul rischio e, quindi, la valutazione del rischio svolge un ruolo fondamentale.

L'adeguata verifica è l'insieme di quelle attività volte all'acquisizione delle informazioni sulla clientela ed alla creazione di un profilo di rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Adempimenti connessi all'obbligo di adeguata verifica:

- Identificazione e verifica dell'identità del cliente e dell'**esecutore**;
- Identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo;
- Acquisizione e valutazione delle informazioni sullo scopo e natura dell'operazione/prestazione professionale richiesta;
- Controllo costante

Adeguata verifica della clientela: i destinatari

I DESTINATARI – art. 17 D.Lgs 231/2007

L'adeguata verifica dovrà essere posta in essere **da tutti i soggetti individuati nell'art. 3 del decreto AR**.

Non esiste più alcuna distinzione fra gli obblighi di adeguata verifica richiesti agli intermediari finanziari piuttosto che ai professionisti o ai revisori.

Il nuovo articolo 17 reca disposizioni generali per tutti i soggetti obbligati all'adeguata verifica.

Adeguata verifica della clientela: i destinatari

I DESTINATARI

Gli obblighi antiriciclaggio si applicano senza nessuna distinzione ai seguenti soggetti definiti dalla legge professionisti:

- soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- consulenti del lavoro;
- ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia contabile e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;

Adeguata verifica della clientela: i destinatari

I DESTINATARI

- Notai e avvocati quando in nome e per conto dei clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

a) Il trasferimento di diritti reali su beni immobili;
b) La gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
c) L'apertura o la gestione di c/c, libretti di deposito e conti titoli;
d) Organizzazione degli apporti in società;
e) La costituzione, la gestione o l'amministrazione di società o altri enti analoghi.

Adeguata verifica della clientela: i destinatari

I DESTINATARI

- I revisori legali e le società di revisione legali con incarichi di revisione legale in enti di interesse pubblico;
- I revisori legali e le società di revisione legali senza incarichi di revisione legale in enti di interesse pubblico

Adeguata verifica della clientela: le prestazioni oggetto

LE PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA

Ai sensi dell'art. 17 co.1 del novellato D.Lgs 231/2007, i soggetti obbligati, tra i quali i professionisti, devono osservare gli obblighi di adeguata verifica nei seguenti casi:

- In occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento di un incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale indipendentemente dal valore (determinato o indeterminato o indeterminabile). Ossia ogni prestazione professionale va a determinare l'obbligo di adeguata verifica a prescindere dal fatto che la stessa abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a Euro 15.000. (***disposizione che appare contraria alla ratio della normativa***)

Adeguata verifica della clientela: le prestazioni oggetto

- In occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad Euro 15.000 indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni frazionate.
- In ogni caso, quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione.
- Quando vi è il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o limite.

Il concetto di prestazione professionale e di operazione

Definizioni – art. 1 D.lgs 231/2007 così come novellato dal D.Lgs 90/2017

Concetto di conferimento di un incarico professionale

attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, al compimento di una **prestazione professionale**, indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o dalle modalità e dalla tempistica di corresponsione del medesimo.

Non importa se il mandato sia scritto o verbale né, tantomeno, se la prestazione professionale verrà pagata.

Operazione

L'operazione è l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale. Costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale

Il concetto di prestazione professionale e di operazione

Nella previgente normativa l'operazione veniva definita come un'attività determinata o determinabile, finalizzata ad un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente da realizzare tramite una prestazione professionale.

Con la nuova normativa, pertanto, si enfatizza la necessità che l'attività comporti un flusso finanziario e/o un contenuto patrimoniale affinché si possa parlare di operazione

Prestazione professionale

è una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata.

In altre parole, è prestazione professionale qualsiasi attività che il professionista svolge a favore del cliente e che rientra nello svolgimento della sua attività.

ATTENZIONE: anche la consulenza o, addirittura, il semplice parere o consiglio è una prestazione.

Il concetto di prestazione professionale e di operazione

Momento fondamentale per l'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio è il conferimento dell'incarico professionale (verbalmente o per iscritto).

Pur non essendo obbligatoria la forma scritta, questa è consigliabile soprattutto ai fini dell'individuazione della **data**.

Nel caso in cui il mandato fosse verbale, è consigliabile inviare una e-mail al cliente nella quale riepilogare gli estremi dell'accordo facendo attenzione ad evidenziare la data del conferimento.

Il concetto di prestazione professionale e di operazione

Se all'interno di un medesimo locale sono insediati più professionisti, ognuno di loro è tenuto ad adempiere agli obblighi antiriciclaggio nei confronti della clientela a cui rende una prestazione professionale.

Qualora per una prestazione professionale siano incaricati congiuntamente tre professionisti anche se appartenenti ad un medesimo studio/associazione professionale, ciascuno di essi dovrà assolvere all'obbligo di adeguata verifica.

3 FASCICOLI ANTIRICICLAGGIO

Adeguata verifica della clientela: le attività escluse

I CASI DI ESONERO/ ESCLUSIONE

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela NON si adempiono:

- attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali
- adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art.2, co. 1 della Legge 11.01.1979, n.12

N.B. l'esonero riguarda soltanto gli adempimenti connessi con l'obbligo di adeguata verifica, quindi, NON quello di SOS.

Casi particolari

Mera consulenza

Considerato che trattasi di attività che non appare sottendere un flusso finanziario e/o un contenuto patrimoniale, considerarla oggetto di adempimenti di adeguata verifica appare incompatibile con la definizione di «operazione» e/o con la ratio della normativa.

Adeguata verifica della clientela: le attività escluse

Casi particolari

Incarichi conferita dall'autorità giudiziaria

L'attività di curatore fallimentare, commissario giudiziale, commissario liquidatore, custode giudiziale, nonché redazione di perizie e consulenze tecniche (CTU) o redazione di perizie giurate sono escluse dall'assolvimento degli adempimenti AR.

Risposta UIC 21.6.2006 n.15 – il professionista opera in qualità di ausiliario del giudice e non si ravvisano le nozioni di cliente e di prestazione così come previste dalla normativa.

Bozza del D.Lgs 90/2017 – includeva tra i destinatari della normativa i soggetti che espletavano l'incarico di curatore fallimentare e commissario giudiziale. Nel testo definitivo, tale inciso, non è stato riproposto.

Adeguata verifica della clientela: le attività escluse

Casi particolari

Momento dell'identificazione (Art. 18 co.2 D.Lgs 231/2007)

L'identificazione del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore devono essere attuate **prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico, dell'esecuzione della prestazione professionale o prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale**.

Esame della posizione giuridica ed espletamento dei compiti di difesa

Fermo restando l'obbligo di identificazione, i professionisti limitatamente ai casi in cui **esaminano la posizione giuridica** del cliente o **espletano compiti di difesa**, sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente/titolare effettivo/esecutore fino al momento del conferimento dell'incarico.

Adeguata verifica della clientela: le attività escluse

Casi particolari

Attività a basso rischio

In presenza di un **basso rischio** di riciclaggio viene introdotta la possibilità di posticipare le operazioni di verifica dell'identità in un secondo momento.

I soggetti obbligati provvedono comunque all'acquisizione dei dati identificativi e dei dati relativi alla tipologia dell'operazione e all'importo dell'operazione provvedendo a concludere la procedura di verifica dell'identità entro 30 giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico.

Adeguata verifica della clientela: approccio basato sul rischio

Approccio basato sul rischio in ambito all'assolvimento degli adempimenti connessi all'obbligo di adeguata verifica

I presidi di adeguata verifica adottati dai destinatari della normativa, ai sensi dell'**art. 17 co.3** del D.Lgs 231/2007, devono **essere proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.**

I soggetti destinatari sono tenuti a dimostrare alle seguenti autorità: MEF – IVASS – BANCA D'ITALIA – CONSOB – UIF – DIA – GDF nonché agli Organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato (disposizione fortemente criticata da parte delle dottrina).

Adeguata verifica della clientela: approccio basato sul rischio

Gli adempimenti connessi all'obbligo di adeguata verifica dovranno essere assolti commisurandoli al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associato al tipo di cliente, di operazione o prestazione professionale di cui trattasi.

Ossia in base ad un **approccio basato sul rischio**

In altre parole tale approccio prevede che l'intensità e l'estensione dei suddetti adempimenti connessi all'adeguata verifica, siano modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al tipo di cliente, alla presenza o meno di un rapporto continuativo, alla tipologia di operazione e di prestazione/incarico professionale.

Adeguata verifica della clientela: approccio basato sul rischio

Quindi il professionista, prima che gli venga conferito un incarico, dovrà effettuare l'adeguata verifica della clientela utilizzando le informazioni acquisite per la determinazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connesso con la stessa nonché con l'operazione/prestazione/rapporto continuativo.

In questo modo avrà la possibilità di effettuare, a monte, una selezione delle situazioni che meritano maggiore attenzione rispetto a quelle poco significative

Di conseguenza si avrà la possibilità di definire il livello di guardia per ogni singolo cliente in relazione al RISCHIO.

L' approccio basato sul rischio si fonda sulla necessità di effettuare per **ciascun cliente** una **valutazione personalizzata** del rischio.

Adeguata verifica della clientela: modello di valutazione

Il professionista, prima del conferimento nonché di accettare un incarico, dovrà procedere con l'adeguata verifica della clientela mediante **la costruzione di un modello di valutazione del rischio** in modo tale che a seconda del rischio profilato lo stesso sia in grado, innanzitutto di valutare se accettare o meno l'incarico ed in secondo luogo di definire gli idonei presidi per il controllo costante (adeguata verifica ordinaria/semplificata/rafforzata).

PREMESSA IMPORTANTE

Appare opportuno evidenziare che la procedura per la valutazione del rischio finora utilizzata è destinata ad essere sostituita da procedure coerenti con le indicazioni che verranno fornite, a tal proposito, dagli organismi di autoregolamentazione.

Adeguata verifica della clientela: modello di valutazione

Art. 15: I destinatari della normativa devono adottare procedure di valutazione del rischio «oggettive e coerenti» rispetto alle indicazioni fornite dalle Autorità di vigilanza e dagli Organismi di autoregolamentazione, tenendo conto dei fattori di rischio connessi:

- Alla tipologia di clientela
- All'area geografica di operatività
- Ai canali distributivi
- Ai prodotti/servizi offerti

Adeguata verifica della clientela: modello di valutazione

Infatti …….

gli organismi si autoregolamentazione (CNDCEC, Consiglio del Notariato, Consiglio Nazionale Forense ecc) devono adottare «regole tecniche» per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica: dovranno chiarire ai propri soggetti vigilati come concretamente effettuare l'adeguata verifica, l'analisi del rischio e la conservazione delle informazioni e dei documenti.

Adeguata verifica della clientela: modello di valutazione

Di fatto, proprio per l'assenza delle regole tecniche, si continua ad utilizzare la solita metodologia anche se l'assenza di una disposizione transitoria, analoga a quella prevista per gli intermediari finanziari per i quali le disposizioni transitorie emanate ai sensi delle norme abrogate restano in vigore fin al 31.03.2018, rende opinabile suddetta soluzione.

Costruzione del modello

Con la **previgente normativa** antiriciclaggio, il legislatore non aveva previsto un modello univoco di valutazione del rischio, ma aveva attribuito al professionista l'onere di crearne uno calibrandolo sulla base della tipologia di clientela assistita e di prestazioni professionali svolte.

Con l'entrata in vigore della **nuova normativa** antiriciclaggio, il modello per la valutazione del rischio dovrà essere coerente con le indicazioni fornite dagli organismi di autoregolamentazione.

Adeguata verifica della clientela: modello di valutazione

Il legislatore, comunque, non aveva lasciato del tutto libero il professionista nella creazione del modello di valutazione, ma aveva voluto, dettare alcuni **criteri generali** per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Tali criteri generali vengono riproposti anche nelle attuali disposizioni.

Per la corretta valutazione del rischio si deve analizzare:

- Profilo soggettivo: il cliente
- Profilo oggettivo: operazione / prestazione professionale

tenendo conto dei criteri generali contenuti nell'art. 20 della previgente normativa ed oggi riportati al comma 3 dell'art. 17.

Adeguata verifica della clientela: modello di valutazione

Profilo Soggettivo

CRITERI GENERALI
Con riferimento al **cliente**

1. la natura giuridica
2. l'attività svolta prevalentemente
3. il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione
4. l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte

Adeguata verifica della clientela: modello di valutazione

Profilo Oggettivo

CRITERI GENERALI
Con riferimento all'**operazione/prestazione professionale/rapporto continuativo**

1. Tipologia
2. Modalità di svolgimento
3. Ammontare dell'operazione
4. Frequenza e durata
5. Ragionevolezza con riferimento all'attività svolta dal cliente ed al suo profilo economico
6. Area geografica di destinazione del prodotto e dell'oggetto dell'operazione/prestazione/ rapporto continuativo

Adeguata verifica della clientela: modello di valutazione

Tale elencazione, però, non esclude la possibilità per i professionisti di ricorrere anche ad ulteriori criteri di valutazione in aggiunta a quelli normativamente previsti.

Considerate le difficoltà per realizzare ad un valido modello di valutazione, nel silenzio legislativo, il CNDCEC propose una guida operativa per addivenire ad valido modello di valutazione del rischio con:

- Linee guida per l'adeguata verifica (vers.07/2011);
- Manuale delle procedure per gli Studi professionali (vers.12/2015)

Adeguata verifica della clientela: modello di valutazione

Quanto proposto dal CNDCEC non era un vero e proprio modello bensì di **una procedura che consentiva di addivenire all'impostazione di un valido modello di valutazione del rischio**.

Inoltre, rappresentava una **valida guida applicativa**, ma **non costituiva in alcun modo un documento ufficiale ed univoco**.

Adeguata verifica della clientela: modello di valutazione

Step 1

L'approccio basato sul rischio: CLIENTE

La procedura

Si consideravano gli elementi connessi al cliente (natura, giuridica, prevalente attività svolta, comportamento tenuto, area geografica)

Si associava a ciascuno di essi un determinato punteggio in termini di minore/ maggiore rischiosità

Emergeva un punteggio complessivo , che indicava il livello di rischio connesso al cliente

Adeguata verifica della clientela: modello di valutazione

Step 2

L'approccio basato sul rischio: OPERAZIONE

La procedura

Si consideravano gli elementi connessi all'operazione (tipologia, modalità di svolgimento, frequenza e durata, ragionevolezza, area geografica)

Si associava a ciascuno di essi un determinato punteggio in termini di minore/ maggiore rischiosità

Emergeva un punteggio complessivo , che indicava il livello di rischio connesso all'operazione

Adeguata verifica della clientela: modello di valutazione

Step 3

Dalla valutazione congiunta dei due punteggi (CLIENTE e OPERAZIONE) emerge un unico indice, espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ex art. 20 DLgs. 231/207

Adeguata verifica della clientela: modello di valutazione

	ADEGUATA VERIFICA		
RISCHIO BASSO	ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA	MINOR FREQUENZA ED ESTENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI	CONTROLLO COSTANTE: con periodicità da definirsi
RISCHIO MEDIO	ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA		CONTROLLO COSTANTE: con periodicità prefissata e ravvicinata
RISCHIO ALTO	ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA	ACQUISIZIONE DI INFO AGGIUNTIVE SUL CLIENTE/TITOLARE EFFETTIVO; MAGGIORI VALUTAZIONI SU SCOPO E NATURA.	CONTROLLO COSTANTE: continuo e rafforzato

Documentabilità ed aggiornamento della valutazione del rischio

Il **co.4 dell'art. 15** del D.Lgs 231/2007 così come novellato dal decreto 90/2017, in merito alla documentabilità e aggiornamento della valutazione del rischio, sancisce che la «valutazione del rischio dev'essere documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autorità e dell'Ordine professionale».

E' necessario che il modello predisposto permetta di conservare nel fascicolo della clientela il percorso e l'esito di ogni singola valutazione.

Documentabilità ed aggiornamento della valutazione del rischio

La documentazione acquisita nel corso sia di adeguata verifica che successivamente potrà confluire in un fascicolo cliente appositamente istituito dal professionista al momento del conferimento dell'incarico professionale o dello svolgimento dell'operazione.

Il fascicolo deve essere aggiornato in occasione del conferimento di nuovi incarichi, dello svolgimento di nuove operazioni e in adempimento dell'obbligo di monitoraggio costante.

Nel fascicolo del cliente, tra l'altro, è necessario conservare:

- Scheda della valutazione del rischio

è opportuno conservare:

- Appunti sulle valutazioni effettuate dal professionista in merito agli elementi di rischio e, soprattutto, sulla ragionevolezza dell'operazione svolta dal cliente.

Documentabilità ed aggiornamento della valutazione del rischio

La valutazione del rischio non è un'operazione *una tantum* che si svolge solo al momento dell'assunzione dell'incarico, bensì rappresenta un vero e proprio processo di osservazione costante. Il professionista dopo lo screening iniziale deve continuare a monitorare la clientela nel corso di tutto il rapporto professionale così come previsto dall'art. 19 del decreto antiriciclaggio.

CONTROLLO COSTANTE (art. 19 co. 1 lett.d)

Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale, si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

Documentabilità ed aggiornamento della valutazione del rischio

Sulla base dei risultati del controllo costante, il professionista potrà decidere se mantenere inalterato o modificare: la frequenza e intensità del controllo costante, il profilo di rischio, le modalità di espletamento dell'adeguata verifica, l'aggiornamento del fascicolo del cliente, la convocazione del cliente, l'opportunità di effettuare una SOS, la riduzione/aumento delle risorse/tempi impiegate per gli adempimenti antiriciclaggio.

GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Gli elementi di valutazione del rischio

LE PRINCIPALI FONTI DEGLI ELEMENTI DI RISCHIO

GAFI / FATF

R.B.A. – Guidance for Accountants

(17 giugno 2008)

BANCA D'ITALIA

provvedimento adottato con delibera del 03.04.2013

provvedimento adottato con delibera del 30.01.2013

CNDCEC

Linee guida per l'adeguata verifica della clientela Manuale delle procedure per gli studi professionali

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Linee guida per l'adeguata verifica 23.05.2014

CONSOB

provvedimento adottato con la delibera n.18802 del 18.02.2014

GDF

Circolare n.83607/2012 e modulo operativo n.6

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Indicatori di anomalia D.M. del 16.4.2010

UIF

Schemi comportamentali e i Quaderni AR

Gli elementi di valutazione del rischio

Natura e caratteristiche del cliente - nella valutazione dei rischi connessi a tali aspetti, rileva:

- la sussistenza di eventuali procedimenti penali a carico del cliente o della sua controparte;
- la connessione (ad esempio, familiari o di affari) del cliente con soggetti che abbiano subito condanne penali ovvero siano stati sottoposti ai procedimenti penali;
- La qualifica di PEP (persona politicamente esposta) e le cariche ricoperte in ambito politico-istituzionale soprattutto se connesse con la gestione/erogazione di fondi pubblici;
- incarichi in società, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative, soprattutto se si tratta di entità residenti in Stati extraUE considerati dal GAFI come ad alto rischio di riciclaggio;
- Nel caso di cliente-non persona fisica, va posta attenzione agli elementi di complessità od opacità che possano impedire od ostacolare l'individuazione del titolare effettivo, dell'effettivo oggetto sociale, dell'attività effettivamente svolta o ancora di eventuali collegamenti partecipativi.

Gli elementi di valutazione del rischio

<u>Prevalente attività svolte e interessi economici del cliente</u> - per tali aspetti rileva, al fine della valutazione del rischio:

- la riconducibilità dell'attività economica svolta dal cliente a quelle tipologie che per la loro natura presentano particolari rischi di riciclaggio o infiltrazioni criminali;
- la movimentazione di elevati flussi finanziari rispetto alla situazione economica;
- l'operatività in settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici (ad esempio, appalti, sanità, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili, giochi);
- la ragionevolezza e la coerenza sia della prestazione richiesta al professionista che della struttura organizzativa e dimensionale rispetto all'attività normalmente svolta dal cliente (che dovrebbe essere conforme a quella indicata nell'atto costitutivo).

<u>Comportamento tenuto dal cliente</u> - è rilevante:

- la ritrosia del cliente o dell'eventuale esecutore a fornire le informazioni richieste ovvero l'indicazione di dati incompleti o erronei;
- assenza fisica del cliente o la presenza nell'operazione di soggetti terzi dal ruolo non ben definito.

Gli elementi di valutazione del rischio

Area geografica di interesse del cliente o della controparte - in merito all'area geografica, invece, il professionista valuta il rischio:

- se ingiustificatamente distante dalla sede/filiale del destinatario;
- Profili di rischio legati al territorio: i fattori di debolezza socioeconomica o istituzionale, i fenomeni di "economia sommersa", la presenza nel territorio di fenomeni di illiceità suscettibili di alimentare condotte di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il grado di infiltrazione della criminalità economica.

Particolare attenzione va posta quando l'area di interesse è all'estero. In tal caso assumono rilievo gli elementi di rischio insiti nella situazione politico-economica del paese di riferimento, soprattutto se si tratta di uno Stato a regime "non equivalente" ovvero con lacune strategiche nei sistemi di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e/o non collaborativo nello scambio di dati e informazioni o destinatario di rilievi da parte degli organismi internazionali competenti in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Si potrà far riferimento alle Black List emanate dagli organi internazionali competenti come il GAFI e MoneyVal o alle decisioni di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Gli elementi di valutazione del rischio

con riferimento ai clienti residenti in Paesi extraUE

a) il rischio di riciclaggio può essere considerato **alto** se, **ad esempio**, il Paese è:

- soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'ONU o altri organismi internazionali;

- identificato da fonti accreditate (FATF/GAFI – IMF – Egmont Group of Financial Intelligence Units – etc) come Paese che:

- non ha adottato un'appropriata legislazione in materia antiriciclaggio o di contrasto al finanziamento del terrorismo;
- finanzia o sostiene attività terroristiche ovvero coopera con organizzazioni terroristiche;
- presenta livelli significativi di corruzione e di altre attività criminose.

- Inserito nell'elenco previsto dal Regolamento UE 2016/1675

b) il rischio di riciclaggio può essere considerato **basso** se, **ad esempio**, il Paese ExtraUE ha adottato un regime ritenuto equivalente a quello fissato dalle direttive comunitarie ed è individuato con apposito decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (Decreto emanato dal MEF il 10.04.2015) oppure se è inserito nelle liste dei paesi collaborative nello scambio di informazioni (in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni) indicate nel DM 9 Agosto 2016 (White List).

Gli elementi di valutazione del rischio

Tipologia dell'operazione - è necessario che il professionista ponga particolare attenzione:

- agli incarichi professionali volti alla creazione di strutture societarie o schemi negoziali che possono agevolare l'opacità delle relazioni finanziarie o economiche fra cliente e controparti (ad esempio, atti istitutivi dei trust in cui alcune parti contraenti siano domiciliate o abbiano sede in aree geografiche a rischio);
- alle operazioni poste in essere con schemi contrattuali ingiustificatamente articolati;
- al carattere ordinario o straordinario dell'operazione rispetto al profilo soggettivo del cliente.

Ammontare - richiedono attenta valutazione le operazioni di cospicuo ammontare, in particolare se incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente.

Frequenza e durata dell'operazione:

L'occasionalità di una prestazione professionale se accompagnata dalla presenza di un cliente nuovo, è elemento che deve indurre il professionista all'attribuzione di un **livello di rischio elevato** con riferimento all'aspetto in commento.

Gli elementi di valutazione del rischio

Modalità svolgimento dell'operazione: in tale ambito sono rilevanti:

- le ipotesi in cui il cliente o le sue controparti non partecipano direttamente alla costituzione del rapporto contrattuale o alle transazioni;
- Le ipotesi in cui i rapporti siano instaurati/gestiti da collaboratori o con il ricorso frequente a procure speciali;
- le ipotesi in cui l'identificazione del cliente è consentita solo in via mediata;
- le ipotesi di operatività ingiustificatamente complessa;
- Le ipotesi di attività attuata con l'impiego, esclusivo o prevalente, di contanti e/o di risorse provenienti senza ragionevoli motivi da soggetti terzi ovvero provenienti da o destinate verso l'estero, specie se la movimentazione dei fondi si realizza con modalità o mezzi di pagamento inusuali o non tracciati.

Ragionevolezza dell'operazione: la valutazione va effettuata con riferimento al complessivo profilo economico del cliente ed alle finalità dallo stesso dichiarate.

Area geografica di destinazione dell'operazione: per la valutazione del rischio connesso a tale aspetto valgono le considerazioni esposte circa gli elementi di rischio oggettivi.

Gli elementi di valutazione del rischio

Novità D.Lgs 90/2017

Per la valutazione del rischio è la norma stessa (art. 24) che, adesso, fornisce un elenco non esaustivo di indici e circostanze, relativi alla tipologia di cliente o di prodotto, caratterizzati sintomaticamente da un alto profilo di rischio.

INOLTRE

Nei confronti dei rapporti con clienti residenti in **Paesi terzi** nonché quelli con clienti e relativi titolari effettivi che siano **Persone politicamente esposte** vige una presunzione di elevata rischiosità.

Gli elementi di valutazione del rischio

INDICATORI DI ANOMALIA E SCHEMI COMPORTAMENTALI

Sono strumenti operativi normativamente previsti che mirano ad agevolare l'individuazione delle operazioni sospette da segnalare (SOS).

Ciò non esclude che il professionista possa prenderli, comunque, in considerazione per ridurre il margine di soggettività e discrezionalità che caratterizza la fase di valutazione del rischio connessa all'adempimento dell'obbligo di adeguata verifica.

INDICATORI DI ANOMALIA

- D.M. del 16.4.2010 – Ministero della Giustizia
- Provvedimento adottato con delibera del 30.01.2013 – Banca d'Italia (con riferimento all'attività di Revisore Legale)

SCHEMI COMPORTAMENTALI E ALTRE COMUNICAZIONI

http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/

Gli elementi di valutazione del rischio

E' doveroso precisare che la valutazione del rischio, ossia la creazione del modello, nonché la successiva attribuzione del punteggio di rischio è un'attività che spetta esclusivamente al singolo professionista o, nel caso di studio associato, al professionista che conosce la posizione giuridica del cliente in quanto ne viene a contatto e, alla luce delle sue esperienze e conoscenze, è in condizione di apprezzarne tutti gli aspetti oggettivi e soggettivi e di effettuare una valutazione completa e ponderata. Nel caso in cui il cliente instauri un rapporto continuativo, il professionista potrà/dovrà tener in debito conto le considerazioni/informazioni fornite dai propri dipendenti e collaboratori che seguono direttamente il cliente per gli adempimenti ordinari.

GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Adempimenti antiriciclaggio degli organi di controllo

Organi di controllo

a) Collegio Sindacale
b) Sindaco unico
c) Consiglio di sorveglianza
d) Comitato di controllo

Il collegio sindacale è l'organo a cui compete la vigilanza sulla legge e sullo statuto.

Gli adempimenti del collegio sindacale variano a seconda che sia istituito presso soggetti destinatari della normativa o presso altre società diverse. Ulteriore distinzione è se detengono o meno l'incarico di revisione legale.

Adempimenti antiriciclaggio degli organi di controllo

COLLEGI SINDACALI E ORGANI DI CONTROLLO DI SOGGETTI «NON DESTINATARI» DELLA NORMATIVA AR

Normativa previgente

Adempimento: adeguata verifica, registrazione e SOS

Art. 12 co. 3-bis del DLgs. 231/2007, secondo il quale "i componenti degli organi di controllo", comunque denominati, erano esclusi dagli obblighi di adeguata verifica, registrazione e segnalazione di operazioni sospette (fermi restando gli obblighi degli organi eletti negli enti destinatari della normativa).

Gli organi di controllo non svolgono una «prestazione professionale» per conto della società ma sono inquadrabili nell'ambito di un rapporto organico con la stessa (Relazione illustrativa del D.Lgs 151/2009)

Adempimenti antiriciclaggio degli organi di controllo

COLLEGI SINDACALI E ORGANI DI CONTROLLO DI SOGGETTI «NON DESTINATARI» DELLA NORMATIVA AR

Normativa previgente

Adempimento: comunicazione delle violazioni dei limiti all'utilizzo del denaro contante

Gli organi di controllo (compreso il sindaco/collegio sindacale privo di revisione) erano tenuti alla comunicazione al MEF delle infrazioni all'utilizzo del denaro contante riscontrate. (risposta MEF 11.11.2013 n.15)

Soluzione fortemente criticata in dottrina in quanto non si riusciva a comprendere come un sindaco, senza revisione quindi incaricato di compiere solo i controlli ex art.2403 cc, potesse rinvenire irregolarità sui pagamenti di fatture piuttosto che nei finanziamenti visto che tra le sue funzioni non c'è il controllo documentale che spetta, invece, al revisore.

Adempimenti antiriciclaggio degli organi di controllo

COLLEGI SINDACALI E ORGANI DI CONTROLLO DI SOGGETTI «NON DESTINATARI» DELLA NORMATIVA AR

Normativa attuale

Adempimento: adeguata verifica, conservazione e SOS

Nella nuova disciplina antiriciclaggio, in vigore dal 4.7.2017, non trova conferma il vecchio art. 12 co. 3-bis del DLgs. 231/2007, secondo il quale "i componenti degli organi di controllo", comunque denominati, erano esclusi dagli obblighi di adeguata verifica, registrazione e segnalazione di operazioni sospette (fermi restando gli obblighi degli organi eletti negli enti destinatari della normativa).

Di conseguenza, se ne dovrebbe desumere che i componenti degli organi di controllo delle società non destinatari della normativa, ancorché privi dell'incarico di revisione legale, sono tenuti agli adempimenti antiriciclaggio.

Adempimenti antiriciclaggio degli organi di controllo

COLLEGI SINDACALI E ORGANI DI CONTROLLO DI SOGGETTI «NON DESTINATARI» DELLA NORMATIVA AR

Normativa attuale

Adempimento: comunicazione delle violazioni dei limiti all'utilizzo del denaro contante

Gli organi di controllo sono tenuti alla comunicazione al MEF delle infrazioni all'utilizzo del denaro contante riscontrate.

Permangono le perplessità connesse all'effettività di rilevare le infrazioni considerate le funzioni svolte.

Adempimenti antiriciclaggio degli organi di controllo

COLLEGI SINDACALI CON INCARICO DI REVISIONE LEGALE

Normativa previgente e attuale

I Collegi sindacali con funzione di revisione legale sono tenuti al rispetto di tutti gli obblighi antiriciclaggio.

Con la nuova normativa sono tenuti anche ad effettuare le c.d. «**Comunicazioni oggettive**»

L'art.47 pone in capo ai destinatari della normativa l'obbligo, con cadenza periodica, di trasmettere dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Le operazioni, i dati e le informazioni saranno individuate dall'Uif che individuerà anche i casi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di SOS.

Adempimenti antiriciclaggio degli organi di controllo

COLLEGI SINDACALI E ORGANI DI CONTROLLO DI SOGGETTI «DESTINATARI» DELLA NORMATIVA AR

Normativa previgente

Gli organi di controllo dovevano vigilare sull'osservanza, da parte del soggetto destinatario, delle disposizioni contenute nel decreto antiriciclaggio.

Inoltre, dovevano comunicare:

1) Senza ritardo alle Autorità di Vigilanza le violazioni delle disposizioni inerenti: l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, di organizzazione, di registrazione, di procedure e controlli interni;

2) Senza ritardo al rappresentante legale le infrazioni alle SOS;

3) Entro 30 gg alle RT dello Stato le infrazioni alle disposizioni sulle limitazioni all'uso del contante;

4)) Entro 30 gg alle Autorità di vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni sull'obbligo di registrazione e conservazione

Adempimenti antiriciclaggio degli organi di controllo

COLLEGI SINDACALI E ORGANI DI CONTROLLO DI SOGGETTI «DESTINATARI» DELLA NORMATIVA AR

Normativa attuale

Gli organi di controllo devono vigilare sull'osservanza, da parte del soggetto destinatario, delle disposizioni contenute nel decreto antiriciclaggio.

Inoltre, devono comunicare:

1) Senza ritardo al rappresentante legale le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza;

2) Senza ritardo alle Autorità di Vigilanza di Settore i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica, conservazione, SOS e comunicazioni oggettive.

I componenti degli organi di controllo di soggetti obbligati sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica, conservazione e SOS.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE